

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 che estende le competenze dell'Istituto, al settore olivicolo-oleario;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA** la delibera commissariale n. 9 del 19 luglio 2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Dirigente Generale dell'Ente;
- VISTA** la nota prot. n. 38057 del 26/07/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2°, con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio dell'Istituto fino al 31 Agosto 2017;
- VISTO** il Decreto Ingiuntivo n. 1376/2017 (N.R.G. 1994/2017) emesso dal Tribunale di Verona, pubblicato in data 29 marzo 2017, con cui è stato ingiunto all'IRVO il pagamento della somma capitale di Euro 3.398.161,85 oltre agli interessi legali con decorrenza dal 16.07.2016 e fino a soddisfo;
- VISTA** la nota prot. n. 4146 del 2 maggio 2017 con la quale si comunica al Consiglio di Amministrazione la notifica del Decreto Ingiuntivo, sopra specificato, per le opportune valutazioni;
- VISTO** il DDG n. 166 del 31 maggio 2016 con il quale si incarica l'Avv. Maria Beatrice Miceli di fare opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo;
- VISTA** l'opposizione al decreto ingiuntivo, sopra specificato, il cui giudizio è pendente davanti al tribunale di Verona con il n. 5988/2017 di Ruolo Generale;
- VISTA** la nota del 23 Giugno 2017 dell'Avv. Maria Beatrice Miceli con la quale si trasmette copia dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo e si pone dubbi sulla validità contrattuali con Veronafiore S.p.a. e in tale presenza finirebbero per rendere annullabile il provvedimento di certificazione;
- VISTA** la nota con prot. n. 5354 del 5 giugno 2017, con la quale si avvia il procedimento di riesame della rilasciata certificazione in favore nei confronti di Veronafiore S.p.a.;



VISTA la nota Veronafiere 22 giugno 2017, prot. n. 19919 di riscontro dell'avviso di avvio del procedimento e di partecipazione al procedimento con la quale si evidenzia che

- a) le prestazioni in favore dell'IRVO sono state rese puntualmente
- b) il compenso dovuto da anni - e certificato per ben due volte - sarebbe certo, liquido ed esigibile
- c) questa Amministrazione avrebbe tenuto un atteggiamento pretestuoso e strumentale;
- d) le verifiche documentali svolte avrebbero un rilievo esclusivamente interno;
- e) i diritti di partecipazione sarebbero lesi perché non sarebbero chiaramente individuati i provvedimenti oggetto del procedimento amministrativo e nemmeno i riferimenti normativi che dovrebbero caratterizzare un non meglio individuato "riesame";
- f) il Codice degli Appalti vigente pro tempore non troverebbe applicazione nei rapporti tra Enti Pubblici, quali erano all'epoca dei fatti sia IRVO sia l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona (divenuto Società per Azioni solamente nel Febbraio 2017)
- g) in ogni caso, la procedure di scelta dei contraenti da parte di IRVO avrebbero un rilievo interno tra l'Ente ed i propri dirigenti;
- h) eventuali illegittimità circa la tardiva adozione dei necessari impegni di spesa non renderebbe gli stessi illegittimi, essendo tale possibilità comunque contemplata dalla disciplina di settore;
- i) gli scambi di comunicazioni tra gli Enti confermerebbero l'avvenuta contrattualizzazione;

CONSIDERATA l'infondatezza di siffatte argomentazioni in quanto:

- A. nella documentazione agli atti dell'IRVO manca una parte non secondaria della verbalizzazione finale dei servizi resi;
- B. la carenza dei requisiti è l'oggetto dell'approfondimento avviato con la nota 5354 del 5 giugno 2017; peraltro, proprio le "irregolarità" (*recte*: illegittimità) evidenziate nell'opposizione hanno come conseguenza di rendere *ab origine* il credito non certo, non liquido e conseguentemente inesigibile;
- C. la contestata pretestuosità e strumentalità è invero la consapevolezza del fatto che, trattandosi di risorse pubbliche di consistentissima entità, ogni attenzione e verifica e scrupolo sono non semplicemente opportune ma addirittura doverose;
- D. con riferimento al fatto che le verifiche documentali svolte avrebbero "*un rilievo esclusivamente interno*", la considerazione è infondata in quanto esse interferiscono sull'attitudine del procedimento contabile a costituire il rapporto obbligatorio e – trattandosi di norme di ordine pubblico economico – incidono anche sulla validità dei vincoli contrattuali asseritamente costituitisi, a prescindere dalla consapevolezza del terzo;
- E. diversamente da quanto evidenziato, i provvedimenti oggetto del procedimento amministrativo ed i riferimenti normativi rilevanti in materia sono assolutamente chiari, anche con riferimento all'opposizione inviata in copia all'avviso di avvio del procedimento;
- F. particolarmente infondata è la contestata applicazione del codice dei contratti pubblici ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, regolate – non lo si esprime ma è una ovvia conseguenza – dall'art. 15 della l. 241/1990 e, in Sicilia, dall'art. 16 l.r. 10/1991 in virtù dei quali "*Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune ...*"; sul punto è sufficiente richiamare la segnalazione AGCM sugli "*Accordi sottoscritti dall'istituto*

per i beni artistici culturali e naturali per i servizi di conservazione dei documenti informatici con enti e amministrazioni locali” nella quale, nel confermare l’ammissibilità – anche alla stregua del diritto UE – delle forme di cooperazione fra amministrazioni pubbliche se finalizzata al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico e alla salvaguardia del principio della parità di trattamento degli interessati, essa precisa che un semplice scambio di prestazione verso corrispettivo non rientrando in siffatte forme di cooperazione, non paralizza l’applicazione delle direttive e dei provvedimenti legislativi di attuazione nel diritto interno (Cfr. Corte di Giustizia UE, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania, 9 giugno 2009, causa C-480/06 e Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Università del Salento contro Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., 19 dicembre 2012, causa C-159/11, in tema di accordi tra amministrazioni).

G. si rinvia a quanto esposto al punto D;

H. la legittimità di impegni di spesa “postumi” è solo affermata e non documentata; la normativa settoriale in tema di certificazione – *sub specie* di liquidità – esige un procedimento giuscontabile ineccepibile e regolare, e non “regolarizzato” al solo fine di rendere la certificazione stessa;

I. gli scambi di comunicazioni tra gli Enti confermano solamente l’avanzamento delle trattative e la necessità – in più casi espressamente esposta – di una stipula del contratto nel rispetto del regime formale dei contratti con una P.A., che in effetti poi non ha avuto luogo.

VISTE le risultanze dell’istruttoria;

RITENUTO, del pari, che le carenze sopra esposte non consentono di procedere a forme di sanatoria o convalida del provvedimento di certificazione, quest’ultimo carente peraltro della propedeutica adozione del relativo DDG di verifica dei presupposti ed approvazione, trattandosi di atti che costituiscono base di contratti nulli (quelli a valle delle procedure giuscontabili), incidono sulla consistenza patrimoniale dell’Ente e non potrebbero ad oggi essere adottati nuovamente per la permanente carenza dei presupposti di adozione;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

La certificazione rilasciata, in esito all’istanza dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona (oggi Veronafiere S.p.A.), n. 8425510000000036 è ritirata in autotutela, con conseguente inefficacia a partire dal suo originario rilascio.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza delle P.A.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cusumano)

